



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

DETERMINAZIONE N. 349 DEL 24.05.2018

Segreteria Generale

Struttura proponente:

OGGETTO: adempimenti *ex* regolamento (UE) 2016/679. Deliberazione dell'Ufficio di presidenza 9 maggio 2018, n. 40. Istituzione dei registri per il trattamento dei dati personali e di quello delle violazioni degli stessi.

Con impegno contabile

Senza impegno contabile

L'estensore

**Il Responsabile
del procedimento**
Dott. Massimo Messale
F.to Massimo Messale

**Il Dirigente
della struttura proponente**

Funzione Direzionale di Staff - Bilancio, Ragioneria.

Data di ricezione: _____

Protocollo N° _____

ANNO FINANZ.	CAPITOLO	C/R/P	IMPEGNO			STANZIAMENTO BILANCIO	DISPONIBILITÀ RESIDUA	IL DIRIGENTE
			NUMERO	DATA	IMPORTO			

Data registrazione impegno di spesa _____

Si attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria dello stesso.

**Il Dirigente della struttura
competente in materia
di bilancio e ragioneria**

Il Segretario generale

- VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 24;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;
- VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche;
- VISTA la determinazione del Segretario generale 28 gennaio 2014, n. 45 (Istituzione delle aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di staff presso il Consiglio regionale. Revoca delle determinazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e successive modifiche e 16 maggio 2011, n. 312 e successive modifiche) e successive modifiche;
- VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 8 settembre 2016, n. 97, con la quale la sottoscritta Dott.ssa Cinzia Felci è stata designata allo svolgimento delle funzioni vicarie di Segretario generale del Consiglio regionale;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di dati personali) e successive modifiche;
- VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito denominato Regolamento;
- VISTA la legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017) e, in particolare, l'articolo 13, ai sensi del quale il Governo è delegato all'adozione di uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento;
- ATTESO che:
- nella riunione del 21 marzo 2018 il Consiglio dei Ministri ha adottato, in via preliminare, uno schema di decreto legislativo per l'adeguamento del quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento;
 - nelle more dell'adozione definitiva del decreto legislativo di cui al capoverso precedente, occorre comunque assolvere ad alcuni degli adempimenti obbligatori previsti dal Regolamento in considerazione del fatto che esso si applica a decorrere dal 25 maggio 2018 (cfr. articolo 99, paragrafo 1.);

- VISTA la “Guida all'applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali” del Garante per la protezione dei dati personali;
- VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 9 maggio 2018, n. 40 con la quale, in particolare, si è provveduto a formulare al Segretario generale l’indirizzo di procedere agli adempimenti necessari all’attuazione del Regolamento e, tra l’altro, all’istituzione di un registro delle attività di trattamento dei dati personali;
- VISTI del Regolamento, in particolare:
- l’articolo 4, ai sensi del quale **responsabile del trattamento** è “...*la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento*” (paragrafo 1., n. 8)), intendendosi per **titolare del trattamento** “... *la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; ...*” (paragrafo 1., n. 7)) e per **trattamento** “... *qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;*” (paragrafo 1., n. 2));
 - l’articolo 5, paragrafo 1, a termini del quale:
 - “1. I dati personali sono:
 - a) *trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato (liceità, correttezza e trasparenza);*
 - b) *raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità (limitazione della finalità);*
 - c) *adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (minimizzazione dei dati);*
 - d) *esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (esattezza);*
 - e) *conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato (limitazione della conservazione);*
 - f) *trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla*

perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali (integrità e riservatezza);

— l'articolo 30, a norma del quale:

- *“Ogni titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità. Tale registro contiene tutte le seguenti informazioni:*

- a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati;*
- b) le finalità del trattamento;*
- c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;*
- d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;*
- e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;*
- f) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;*
- g) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1.” (paragrafo 1.);*

- *“Ogni responsabile del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente:*

- a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;*
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;*
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;*
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1.” (paragrafo 2.);*

- *“I registri di cui ai paragrafi 1 e 2 sono tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico.” (paragrafo 3.);*

— l'articolo 33, paragrafo 5., il quale prevede che *“Il titolare del trattamento documenta qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze a*

essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Tale documentazione consente all'autorità di controllo di verificare il rispetto del presente articolo” (c.d. registro dei databreach);

CONSIDERATO in particolare, il principio di “responsabilizzazione” (“*accountability*”) che attribuisce, al titolare del trattamento, il compito di mettere in atto “*misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento*”, alla luce “*della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche*” (articolo 24, paragrafo 1. del RGPD);

CONSIDERATO che:

- l’articolo 37, paragrafo 1., lettera a) del Regolamento prevede l’obbligo per il titolare del trattamento di designare il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) “*quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni istituzionali*”;
- l’articolo 39, paragrafo 1. del Regolamento stabilisce che il RPD “... è incaricato almeno dei seguenti compiti:
 - a) *informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;*
 - b) *sorvegliare l’osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;*
 - c) *fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35;*
 - d) *cooperare con l’autorità di controllo;*
 - e) *fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.”;*

VISTA la propria determinazione 21 maggio 2018, n. 344, con la quale la Sig.ra Maria Grazia Tosiani, dipendente di ruolo del Consiglio regionale, appartenente alla categoria D, è stata nominata RPD dello stesso;

RITENUTO di dover pertanto istituire il “Registro delle attività di trattamento dei dati personali” e il “Registro delle violazioni dei dati personali” (c.d. registro dei *databreach*), i cui schemi sono riportati rispettivamente negli allegati A e B alla presente determinazione, di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che:

- il “Registro delle attività di trattamento dei dati personali” è costituito da una tabella nella quale sono elencate, in questa prima fase di attuazione del Regolamento, le attività di trattamento dei dati personali relative all’ultimo censimento effettuato in Consiglio regionale e sinteticamente riportate le informazioni di cui all’articolo 30, paragrafo 1. dello stesso Regolamento;
- al “Registro delle violazioni dei dati personali” (c.d. registro dei *databreach*) è accluso il “Modello di comunicazione al Garante delle violazioni dei dati personali”, di cui al provvedimento dello stesso Garante del 2 luglio 2015, in corso di aggiornamento alla luce delle relative disposizioni del Regolamento;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

1. di istituire il “Registro delle attività di trattamento dei dati personali” di cui all’articolo 30, paragrafo 1. del Regolamento, il cui schema è riportato nell’allegato A alla presente determinazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale, e che è costituito da una tabella contenente, in questa prima fase di attuazione del Regolamento, le attività di trattamento dei dati personali relative all’ultimo censimento effettuato in Consiglio regionale e le informazioni, sinteticamente riportate, di cui alla stessa disposizione normativa europea;
2. di istituire il “Registro delle violazioni dei dati personali” (c.d. registro dei *databreach*) di cui all’articolo 33, paragrafo 5. del Regolamento, il cui schema è riportato nell’allegato B alla presente determinazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale, al quale è accluso il “Modello di comunicazione al Garante delle violazioni dei dati personali” di cui al provvedimento dello stesso Garante del 2 luglio 2015, in corso di aggiornamento alla luce delle relative disposizioni del Regolamento;
3. di stabilire che i registri di cui ai punti n. 1. e n. 2. sono:
 - a) tenuti sia in formato cartaceo che in formato elettronico;
 - b) aggiornati e implementati periodicamente, sulla base di indicazioni e istruzioni definite con successivo atto;
4. di trasmettere la presente determinazione ai direttori dei servizi, agli altri dirigenti e ai titolari di incarichi di funzione dirigenziale comunque denominati, anche ai fini della pubblicazione della stessa, da parte della competente struttura, nella pertinente sottosezione della sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Consiglio regionale nonché al RPD.

Il Segretario generale vicario
Dott.ssa Cinzia Felci
F.to Cinzia Felci